



Il nuovo Codice Civile facile da comprendere

Clausola penale

Sede della materia

Il regime giuridico è regolato nel testo degli articoli 1538-1543 (libro V, titolo V, capitolo IV, sezione IV del nuovo Codice civile), riferimenti a tale istituto giuridico ritrovandosi anche nel contenuto di altri articoli: art. 1757 comma 2, art. 267 ecc.

Nozione

La clausola penale è quella *disposizione contrattuale con la quale le parti stipolano che il debitore s'impegna ad una certa prestazione nel caso in cui non rispetta l'obbligo principale assunto*.

Dunque, con la clausola contrattuale le parti determinano in anticipo l'equipollente del danno che subirebbe il creditore a seguito della mancata esecuzione, dell'esecuzione in ritardo o inadeguata dell'obbligo da parte del suo debitore.

Caratteristiche

La clausola penale ha carattere accessorio, visto che la sua esistenza è giustificata dall'esistenza di un obbligo principale. Di conseguenza, la nullità dell'obbligo principale attira quella della clausola penale, non viceversa.

La clausola penale interviene come sanzione per la mancata esecuzione dell'obbligo principale, per la sua esecuzione in ritardo o inadeguata.

Il creditore non può richiedere tanto l'esecuzione in natura dell'obbligo principale, quanto il pagamento della penalità, oltre il caso in cui la penalità è stata stipolata per la mancata esecuzione degli obblighi in tempo utile o al posto fissato. In questo ultimo caso, il creditore può richiedere tanto l'esecuzione dell'obbligo principale quanto della penalità, se non rinuncia a questo diritto o, se non accetta, senza riserve, l'esecuzione dell'obbligo.

Elementi di novità

Il regime giuridico della clausola penale non ha subito modifiche importanti, alcuni degli elementi di novità rappresentando soluzioni consacrate anteriormente in via dottrinale e giurisprudenziale. Non sono intervenute modifiche essenziali relative alla natura giuridica (modalità di valutazione del danno subito) e al carattere accessorio della clausola penale, ma come novità si prevede quanto segue:

- è stata espressamente regolamentata la presunzione dell'esistenza del danno, il creditore potendo richiedere l'esecuzione della clausola penale senza essere tenuto a dimostrare alcun danno;
- è stato previsto il diritto dell'autorità giudiziaria a ridurre l'ammontare della penalità nel caso in cui è chiaramente eccessiva rispetto al danno prevedibile recato al creditore; comunque, anche in questo caso il ruolo punitivo della clausola penale è conservato, il legislatore imponendo che, anche nel caso in cui l'autorità giudiziaria riduce l'ammontare della prestazione rappresentante la clausola penale, la penalità ridotta deve rimanere superiore all'obbligo principale.
- la penalità non può essere richiesta allorché l'esecuzione dell'obbligo è diventata impossibile per cause non imputabili al debitore.

Progetto „Arrivano i Codici !”

Il contenuto di questa documentazione non rappresenta un'interpretazione ufficiale del Nuovo Codice civile e non esaurisce tutti gli aspetti relativi a tale argomento.

Progetto „Arrivano i Codici !”

Il contenuto di questa documentazione non rappresenta un’interpretazione ufficiale del Nuovo Codice civile e non esaurisce tutti gli aspetti relativi a tale argomento.